COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA N.01 DEL 17.01.2019

(art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: "Progetto opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza dei titoli abilitativi e consistenti nella realizzazione di un varco carrabile" il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi, riportato in Catasto al foglio n.9 p.lla n. 477.

DITTA: ANTONIO CALIENDO nato a Ischia il 20.04.1966, e residente in Casamicciola Terme alla Via Celario n.12.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

che con istanza prot. arr. 4883 del 29.07.2016 e successiva integrazione prot. n. 3285 del 09.05.2018, il Sig. Antonio Caliendo, nato a Ischia (NA) il 20.04.1966 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla Via Celario n.12, C.F.: CLNNTN66D20E329L, nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi ed in catasto al foglio n.9 p.lla n.477, ha trasmesso l'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma dell'ing. Sergio Buono, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al nº 10301, per la realizzazione delle opere di cui al "Progetto opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza dei titoli abilitativi e consistenti nella realizzazione di un varco carrabile", il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi ed in catasto al foglio n.9 p.lla n.477;

Che per l'esecuzione dei suddetti interventi, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessitava la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO i grafici e la documentazione tecnica allegata all'istanza su indicata;

CONSIDERATO che dai grafici e dalla documentazione tecnica si rileva che l'intervento in oggetto, rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, non costituisce incrementi di superficie utile né aumento di volume e che pertanto l'intervento di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art. 167 comma 4 lett. A) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;

RILEVATO:

- Che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale" del vigente P.T.P.;
- **Che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria urbanistica del 17.05.2018, verificata la completezza della documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- Che con nota prot. n. 3857 del 29.05.2018, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la documentazione acquisita al prot. arr. 4883 del 29.07.2016 e successiva integrazione atti prot. n. 3285 del 09.05.2018, per il relativo parere di competenza previsto dall'ex art. 167 c.4 c.5 e art. 181 del D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.;
- Che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 07.06.2018 prot. n. 9003;
- Che il MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 15592 del 08.10.2018 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 09.10.2018 al n. 7321 comunicava: "PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi.";

A)

RITENUTO:

Che ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. "...L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni....";

di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT -Soprint. Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n.15592 del 08.10.2018 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 09.10.2018 al n. 7321;

RILEVATO che con nota prot. n. 7808 del 24.10.2018 la parte ha provveduto alla trasmissione perizia di stima finalizzata alla determinazione della sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8164 del 08.11.2018 si è provveduto a richiedere all'interessato, il pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. determinata in € 258,23;

VISTO l'avvenuto pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica pari ad € 258,23, giusta ricevuta di pagamento tramite bollettino di c/c sul conto n. 17150806 effettuato in data 08.11.2018, CPY00027442874, tramite cppspa (000467) Banca Montepaschi di Siena - Barano d'Ischia;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale nº 65/81: Tutela dei beni ambientali";

ACCERTA LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art.167 c.4 - c.5 e art. 181 del D.Lgs. n°42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., giusta istanza avanzata dal Sig. Antonio Caliendo, nato a Ischia (NA) il 20.04.1966 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla Via Celario n.12, C.F.: CLNNTN66D20E329L, nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi ed in catasto al foglio n.9 p.lla n.477, per la realizzazione delle opere di cui al "Progetto opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza dei titoli abilitativi e consistenti nella realizzazione di un varco carrabile", il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi ed in catasto al foglio n.9 p.lla n.477, e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, in conformità al parere favorevole vincolante reso dal MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota 15592 del 08.10.2018 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 09.10.2017 al n. 7321 come di seguito riportato: "PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi".

Il presente viene rilasciato ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi.

Il presente costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado". BARAA

HEFICIO

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Al Responsabile per il Paesaggio (Ing. Vincenzo Marziano)